

RICORSO N. 7392

UDIENZA DEL 21/09/2015

SENTENZA N. 03/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| 1. Pres. <b>Vittorio RAGONESI</b>          | - Presidente |
| 2. Dott. <b>Massimo SCUFFI</b>             | - Componente |
| 3. Dott. <b>Francesco Antonio GENOVESE</b> | - Componente |
| 4. Prof. <b>Mario LIBERTINI</b>            | - Componente |
| 5. Prof.ssa <b>Valeria FALCE</b>           | - Componente |

Sentito il relatore prof.ssa Valeria Falce;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**ANTONIO BELLINO**

contro

**D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*            \*\*\*\*            \*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con provvedimento del 20 giugno 2014, prot. n. 114817, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM o anche Ufficio) ha respinto l’istanza di reintegrazione presentata, *ex art. 193 del D.lgs. n. 30/2005 (CPI)*, dal Sig. **ANTONIO BELLINO** in ordine al versamento delle annualità, a partire dalla decima, del brevetto nazionale n. 1295128.

Nell’istanza il Sig. BELLINO invocava delicate circostanze personali e familiari che gli avrebbero impedito di procedere ai pagamenti necessari per il mantenimento in vita del brevetto di cui è titolare.

Con provvedimento del 20 giugno 2014, l’UIBM dichiarava l’irricevibilità dell’istanza di reintegrazione in questione in quanto “dal registro tasse risultano corrisposti i soli diritti di mantenimento in vita per l’ottava e nona annualità brevettuali e che l’istanza di reintegrazione è stata presentata oltre un anno dalla scadenza del termine non rispettato”.

Contro il provvedimento n. 114817/2014 il Sig. ANTONIO BELLINO presenta tempestivo ricorso, in cui sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato “perché viziato per eccesso di potere attraverso una erronea valutazione dei fatti e manifesta ingiustizia”. In particolare, il Ricorrente lamenta uno stato di difficoltà che l’Ufficio non avrebbe tenuto in dovuta considerazione, così privandolo “della possibilità di essere rimesso in regola con i pagamenti – versamenti delle tasse non ancora pagate, senza alcuna ragione di Pubblico Interesse”.

Per tali motivi il Ricorrente chiede l’accoglimento del presente ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è infondato.

Il titolare di un titolo di proprietà industriale può richiedere, ai sensi dell’art. 193 CPI, la reintegrazione nei suoi oneri di adempimento se, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia comunque rispettato il termine assegnato per il mantenimento in vita del diritto.

Con tale previsione il Legislatore ha inteso per un verso esprimere un atteggiamento favorevole alla conservazione dei diritti di esclusiva, quale strumento d’incentivazione dell’attività inventiva, e per altro verso garantire che il diritto esclusivo ed escludente attribuito con il brevetto non esorbiti dalla funzione di premio all’inventiva, entrando in conflitto con la regola generale della libertà di concorrenza (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 4387 del 4 marzo 2015).

Per assicurare il predetto bilanciamento, il parametro della “diligenza” cui rimanda l’art. 193 CPI non va assimilato a quello di massima diligenza esigibile, ma posto in relazione al quadro reale in

cui si colloca l'attività da compiere, in modo da poter valutare se – alla luce del comportamento tenuto “in concreto” e delle “cause del tardivo adempimento” - un qualche rimprovero possa essere mosso al soggetto che quell'attività ha omesso di svolgere (cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 13889 del 6 luglio 2015).

Insomma, l'inosservanza del termine di cui all'art. 193 CPI è scusabile ai fini della reintegrazione dei diritti di brevetto solo se e nella misura in cui sia frutto di un errore isolato rispetto ad un comportamento altrimenti diligente sia in astratto che in concreto (cfr. Cass. civ. Sez. I, Sent. n. 4387 del 4 marzo 2015).

Ora, alla base del caso di specie vi è una “causa” documentata, rappresentata da motivazioni soggettive e personali, che hanno determinato una situazione di disagio e sono sfociate in uno stato di difficoltà che ha impedito al Ricorrente di rispettare il termine ultimo previsto per il mantenimento in vita del brevetto.

Tuttavia, sono proprio le circostanze durature e persistenti invocate dal Ricorrente ad escludere il carattere isolato, eccezionale e circoscritto della condotta richiesto dall'art. 193 CPI al fine di realizzare il giusto contemperamento tra il favor espresso dalla norma rispetto alla salvaguardia del diritto esclusivo e il generale principio della libertà di concorrenza.

In ogni caso, il Ricorrente non ha indicato fatti specifici o comportamenti promossi “in concreto” per osservare il termine, né ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di essere incorso in un errore isolato, a fronte di un comportamento altrimenti conforme allo standard di diligenza richiesta dalle circostanze.

Gli elementi di prova addotti, pertanto, non consentono di riconoscere nel comportamento tenuto dal Ricorrente gli estremi di un fatto scusabile che abbia impedito l'osservanza del termine, pur in presenza di una pratica complessivamente diligente.

In conclusione, la mancanza dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 193 CPI comporta il rigetto del ricorso.

**PQM**

**Respinge il ricorso proposto, a nome Sig. ANTONIO BELLINO in ordine al versamento delle annualità, a partire dalla decima, relativa al brevetto nazionale n. 1295128.**

Roma, 21 settembre 2015

IL PRESIDENTE

Vittorio Ragonesi

L'ESTENSORE

Valeria Falce

05 gennaio 2016

